

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Nervo Daniele



Il Segretario  
DOTT.SSA CALIULO ANGIOLETTA



Deliberazione N° 33

In Data 29-09-2017

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00, il

Solagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



**Comune di Solagna**

Provincia di Vicenza

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza	Straordinaria	di	Prima	Convocazione – seduta	Publica																						
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS.N. 175 OGGETTO: DEL 19 AGOSTO 2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100 DEL 16 GIUGNO 2017.																											
<b>Pareri</b> (art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267)		L'anno	duemiladiciassette	Addi	ventinove																						
<b>UNITA' DI SERVIZIO</b>		del mese di	settembre		alle ore 20:30																						
Resp. Area Contabile- Il responsabile del servizio esprime parere Regolarita' Tecnica in ordine alla regolarità tecnica. Data 29-09-2017		Sindaco, con inviti diramati in data utile prot. n.		3088	si è riunito il																						
Firma Il Responsabile del Servizio TARTAGLIA LUCIANA Il responsabile del servizio RAGIONERIA esprime parere Regolarita' contabile in ordine alla regolarità contabile. Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al cap. n. _____ ove esiste copertura finanziaria Data 29-09-2017		Consiglio Comunale.																									
Firma Il Responsabile del Servizio Di TARTAGLIA LUCIANA		Eseguito l'appello risultano:																									
N° _____ reg. Pubbl.		<table border="1"> <tr><td>Nervo Daniele</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Andolfatto Diego</td><td>Assente g.</td></tr> <tr><td>CARLONI NORMA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>MOCELLIN LIVIO MARCO</td><td>Assente g.</td></tr> <tr><td>TODESCO TULLIO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>VANZO FILIPPO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>VANZO MARCO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>ZANELLA MERI PIERINA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>FERRACIN ROBERTO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>BERTONCELLO STEFANO</td><td>Assente g.</td></tr> <tr><td>NERVO DANIELE ANDREA</td><td>Assente g.</td></tr> </table>				Nervo Daniele	Presente	Andolfatto Diego	Assente g.	CARLONI NORMA	Presente	MOCELLIN LIVIO MARCO	Assente g.	TODESCO TULLIO	Presente	VANZO FILIPPO	Presente	VANZO MARCO	Presente	ZANELLA MERI PIERINA	Presente	FERRACIN ROBERTO	Presente	BERTONCELLO STEFANO	Assente g.	NERVO DANIELE ANDREA	Assente g.
Nervo Daniele	Presente																										
Andolfatto Diego	Assente g.																										
CARLONI NORMA	Presente																										
MOCELLIN LIVIO MARCO	Assente g.																										
TODESCO TULLIO	Presente																										
VANZO FILIPPO	Presente																										
VANZO MARCO	Presente																										
ZANELLA MERI PIERINA	Presente																										
FERRACIN ROBERTO	Presente																										
BERTONCELLO STEFANO	Assente g.																										
NERVO DANIELE ANDREA	Assente g.																										
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)		L' Assessore Esterno:																									
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove è rimasta esposta per 15 gg. consecutivi Dal 18 OTT. 2017 Addi' 18 OTT. 2017		Partecipa all'adunanza il Sig. DOTT.SSA CALIULO ANGIOLETTA nella sua veste di Segretario Comunale ed il Sig. Nervo Daniele nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.																									
IL SEGRETARIO COMUNALE																											

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. Lgs. n.100 del 16 giugno 2017**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Precisato** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Solagna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. è necessario individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione del presente provvedimento;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto Conto** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge n.190/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2015;

**Richiamate:**



- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.07.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1, comma 611 e ss., della legge n.190/2014" con la quale veniva altresì espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Brenta Servizi Spa in Etra Spa, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra Spa per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi Srl e Brenta Servizi Spa in Etra Spa;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 611 e ss, Legge 190/2014) con particolare specifico riferimento alle partecipazioni indirette;

**Considerato** che la società Etra Spa, con nota prot. 10657 del 8.02.2017, ha comunicato che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. Spa in Etra Spa il cui capitale sociale diventa per effetto della fusione Euro 64.021.330 interamente versato e suddiviso tra i Comuni Soci come da progetto di fusione;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuate per ciascuna partecipazione detenuta come risulta nella Relazione Tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Contabile e allegata (sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che a seguito della presente revisione straordinaria della partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società Etra Spa;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Preso atto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 26.09.2017 (allegato B);

**Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli rilasciati in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi art. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i;

**Con voti favorevoli UNANIMI** espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Solagna alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione redatta del Responsabile dell'Area Contabile, che allegata (sub A) alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società Etra Spa;
- 3) di dare atto che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 del 22.12.2016 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione della società Brenta Servizi Spa in Etra Spa;
- 4) di prendere atto, relativamente alle partecipazioni indirette di Etra S.p.a., di quanto comunicato dalla stessa società con nota prot.n. 75787 del 08.09.2017 e nota prot.n.77110 del 14.09.2017;
- 5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;
- 7) di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Veneto, con le modalità indicate dall'art.24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;



- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

**Con voti unanimi favorevoli il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267**





## **COMUNE DI SOLAGNA**

Provincia di Vicenza

**Relazione tecnica sulle società  
partecipate.**

**Ricognizione partecipazioni  
possedute al 23.9.2016**

(articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016)

## 1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2015 e con delibera di Consiglio Comunale n.4 dell'8.07.2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione ([www.comune.solagna.vi.it](http://www.comune.solagna.vi.it) alla sezione Amministrazione Trasparente -Enti controllati - società partecipate).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

## 2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il comune di Solagna partecipava al capitale delle seguenti società:

1. ETRA Spa con una quota del 0,3418%;
2. Brenta Servizi Spa con una quota del 1,37%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del *Piano 2015*.

Alla data del 23.09.2016 le partecipazioni dirette risultavano invariate rispetto al Piano 2015, con la precisazione che a tale data era in corso di ultimazione il processo di fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. ed ETRA S.P.A., come previsto dal piano ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni societarie, tenuto conto che Brenta Servizi, società costituita il 10.07.1996 e che dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale, gestita da un Amministratore Unico e con un numero di dipendenti pari a zero.

Il processo di fusione è stato ultimato con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, in data 22.12.2016, con il quale è stata sancita l'incorporazione della società Brenta Servizi Spa (oltre alla società Altopiano Servizi Srl e SE.T.A. Spa) in ETRA Spa che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi delle società incorporate.

## 2.1. ETRA SPA

La società "Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a." ha sede in Largo Parolini n. 82B a Bassano del Grappa (VI) Cod. Fisc./P. Iva Registro Imprese di VI n. 03278040245

- la misura della partecipazione è pari al 0,3418%
- la durata è fissata fino al 31 dicembre 2050
- nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale, se non per effetto di contratti di servizio.

Non vi è alcun rappresentante dell'Amministrazione Comunale in organi di governo.

La società "Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a.", infatti, è una società *multipartecipata* di comuni ed è lo strumento operativo degli stessi comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali ( gestione acqua - rifiuti).

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la quota societaria, in quanto tale partecipazione, visti i criteri proposti dall'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/201, viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, l'attività svolta da Etra Spa con riferimento alla "gestione del servizio idrico integrato", si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Si tratta dunque di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), tenuto conto della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del medesimo decreto legislativo.

Si dà altresì atto che, la quota di partecipazione è tale da non consentirne il controllo, ai sensi dell'art 2359 del codice civile, da parte del Comune di Solagna.

Etra Spa eroga servizi ai cittadini di 74 Comuni: il bacino d'utenza conta più di 600.000 abitanti e si estende per una superficie di 1.709 kmq.

I Comuni soci di Etra Spa sono 75, appartenenti alle Province di Padova, Vicenza e Treviso, di seguito elencati:

Asiago (Vicenza)  
Bassano del Grappa (Vicenza)  
Battaglia Terme (Padova)  
Borgoricco (Padova)  
Cadoneghe (Padova)  
Campo San Martino (Padova)  
Campodarsego (Padova)  
Campodoro (Padova)  
Campolongo sul Brenta (Vicenza)  
Camposampiero (Padova)  
Carmignano di Brenta (Padova)  
Cartigliano (Vicenza)  
Cassola (Vicenza)  
Cervarese Santa Croce (Padova)  
Cison del Grappa (Vicenza)

Cittadella (Padova)  
Conco (Vicenza)  
Curtarolo (Padova)  
Enego (Vicenza)  
Fontaniva (Padova)  
Foza (Vicenza)  
Galliera Veneta (Padova)  
Gallio (Vicenza)  
Galzignano Terme (Padova)  
Gazzo Padovano (Padova)  
Grantorto (Padova)  
Limena (Padova)  
Loreggia (Padova)  
Lusiana (Vicenza)  
Marostica (Vicenza)  
Mason Vicentino (Vicenza)  
Massanzago (Padova)  
Mestrino (Padova)  
Molvena (Vicenza)  
Montegalda (Vicenza)  
Montegrotto Terme (Padova)  
Mussolente (Vicenza)  
Nove (Vicenza)  
Noventa Padovana (Padova)  
Pianezze (Vicenza)  
Piazzola sul Brenta (Padova)  
Piombino Dese (Padova)  
Pove del Grappa (Vicenza)  
Pozzoleone (Vicenza)  
Resana (Treviso)  
Roana (Vicenza)  
Romano d'Ezzelino (Vicenza)  
Rosà (Vicenza)  
Rossano Veneto (Vicenza)  
Rotzo (Vicenza)  
Rovolon (Padova)  
Rubano (Padova)  
Saccolongo (Padova)  
San Giorgio delle Pertiche (Padova)  
San Giorgio in Bosco (Padova)  
San Martino di Lupari (Padova)  
San Nazario (Vicenza)  
San Pietro in Gu (Padova)  
Santa Giustina in Colle (Padova)  
Saonara (Padova)  
Schiavon (Vicenza)  
Selvazzano Dentro (Padova)  
Solagna (Vicenza)  
Teolo (Padova)

Tezze sul Brenta (Vicenza)  
 Tombolo (Padova)  
 Torreglia (Padova)  
 Trebaseleghe (Padova)  
 Valstagna (Vicenza)  
 Veggiano (Padova)  
 Vigodarzere (Padova)  
 Vigonza (Padova)  
 Villa del Conte (Padova)  
 Villafranca Padovana (Padova)  
 Villanova di Camposampiero (Padova)

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono composti come segue:

#### Consiglio di sorveglianza

Nome e Cognome	Ruolo
Cristiano Montagner	Presidente
Cristian Andretta	Consigliere
Roberto Campagnolo	Consigliere
Mirella Cogo	Consigliere
Giuseppe Costa	Consigliere
Katia Maccarrone	Consigliere
Riccardo Masin	Consigliere
Mario Oro	Consigliere
Mirko Patron	Consigliere
Lorenzo Segato	Consigliere
Paolo Tonin	Consigliere
Alessandro Toninato	Consigliere
Tiziano Zampieron	Consigliere
Fernando Zaramella	Consigliere
Massimo Cavallari	Consigliere

#### Consiglio di gestione

Nome e Cognome	Ruolo
Andrea Levorato	Presidente
Mario Polato	Consigliere
Enzo Carraro	Consigliere
Gianluca La Torre	Consigliere
Antonia Zoccali	Consigliere

## 2.2. BRENTA SERVIZI SPA

La società "Brenta Servizi S.p.a" ha sede in Via Matteotti n. 39 a Bassano del Grappa (VI) - Cod. Fisc. / Registro imprese di VI n. 91010040243.

- La misura della partecipazione è pari all'1,37%.
- Nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Non vi è alcun rappresentante dell'Amministrazione Comunale in organi di governo.

La società "Brenta Servizi S.p.a.", infatti, è una società *multipartecipata* di comuni ed è uno strumento operativo degli stessi comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Detta società risulta gestita da un Amministratore Unico e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Il piano 2015, conseguentemente, palesava l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni Comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione Comunale intendeva incaricare, al pari delle altre Amministrazioni Comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Brenta Servizi Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

L'esito di tale percorso è sfociato nella fusione per incorporazione di Brenta Servizi Spa in Etra Spa. Il processo di fusione è stato ultimato con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, in data 22.12.2016, con il quale è stata sancita l'incorporazione della società Brenta Servizi Spa (oltre alla società Altopiano Servizi Srl e SE.T.A. Spa) in ETRA Spa che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi delle società incorporate.

Si allegano le schede di dettaglio delle partecipazioni summenzionate (ETRA S.p.A. e Brenta Servizi Spa), che riportano i dati di bilancio riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data di riferimento della presente ricognizione straordinaria.

### 3. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Le partecipazioni indirette del Comune di Solagna sono quelle detenute da E.t.r.a S.p.A. in altre società, come comunicato dal Presidente del Consiglio di Gestione con nota prot. 49665 del 07.06.2017, integrata con note prot. n. 75787 del 08.09.2017, 77100 del 14.09.207 e n. 77177 del 14.09.2017 (in atti), sono le seguenti:

#### **PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564. E' prevista per il prossimo 19.06.2017 l'approvazione del bilancio 2016.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale.

\*\*\*\*\*

#### **SINTESI S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 100%. Il capitale sociale ammonta ad € 13.475. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 8.191,15.

La società, che svolge attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima, è considerata strategica (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP), di talchè si ravvisano tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione medesima.

Si segnala che l'Amministratore Unico di Sintesi s.r.l. è dipendente della società controllante ETRA S.p.a.; ciò comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 11, comma 8 TUSPP (art. 26, comma 10 TUSPP) che sancisce l'obbligo per gli amministratori che siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa individuato con decreto del MEF che, ad oggi, non consta essere stato adottato.

Non consta, tuttavia, che ad oggi, ETRA S.p.a. abbia deliberato la corresponsione di un compenso in favore dell'A.U. di Sintesi s.r.l.

\*\*\*\*\*

#### **NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%.)

Allo stato il processo di cui sopra non è ancora stato ultimato in ragione della mancata presentazione di offerte di acquisto.

\*\*\*\*\*

#### **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97482. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

\*\*\*\*\*

#### **ETRA ENERGIA**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.. La società è operativa con n. 5 dipendenti ed è amministrata da un CdA composto da tre membri.

L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A.

Si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in quanto strategica e come tale è stata considerata in sede di approvazione del piano industriale di ETRA s.p.a. nel febbraio del 2017.

\*\*\*\*\*

#### **ASI S.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad €. 50.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

\*\*\*\*\*

#### **UNICAENERGIA S.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad €. 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società,

infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.

Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

\*\*\*\*\*

**E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.**


La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di start up, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

Tali partecipazioni societarie non sono oggetto della presente ricognizione in quanto non essendo detenute dal Comune di Solagna per il tramite di una società controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non devono essere considerate alla stregua di partecipazioni indirette ai fini della presente ricognizione.

Solagna, 15.09.2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile  
(Luciana Tartaglia)





## COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di Vicenza

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:  
**"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P), come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100"**

Il sottoscritto dott. Andrea Brazzale, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 31.10.2014;

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs16 giugno 2017 n.100, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Vista la documentazione pervenuta e in particolare:

Vista la proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e s.s. della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio Comunale n.4 dell'08.07.2015;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall' Ente come risultante dalla relazione tecnica (allegato A) alla proposta di deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

Visto che l'Ente a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Etra spa per le motivazioni illustrate nel piano operativo di razionalizzazione;

Tutto ciò premesso;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione relativa alla revisione straordinaria del piano operativo di razionalizzazione in attuazione a quanto previsto dall' art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.L.S.P), come modificato dal D.Lgs n.100/2017;

### PRENDE ATTO

che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 del 22.12.2016 è stato ultimato il processo di fusione per incorporazione della società Brenta Servizi Spa in Etra Spa, come previsto dal Piani di razionalizzazione del 2016 e che la partecipazione in Brenta Servizi Spa è stata comunque oggetto della ricognizione in quanto alla data del 23/09/2016 il processo di fusione non si era ancora concluso definitivamente.

Solagna, 26.09.2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Andrea Brazzale

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Brazzale", written over the printed name.

